

signati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

#### Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Con-

venzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
  - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
  3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
  4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
  5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
  6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

#### Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

## TERZA PARTE

### Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

### Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

### Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

### Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

### Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

### Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

### Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

**Articolo 54**

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**PROTOCOLLO OPZIONALE  
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI  
DELL'INFANZIA CONCERNENTE  
IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI  
NEI CONFLITTI ARMATI****Gli Stati parti al presente Protocollo,**

**Incoraggiati** dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

**Ribadendo** che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

**Preoccupati** per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

**Condannando** il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

**Prendendo atto** dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

**Considerando** di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

**Notando** che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

**Convinti** che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambi-

no deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

**Notando** che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

**Rallegrandosi** per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

**Condannando** con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

**Richiamando** l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

**Sottolineando** che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

**In considerazione** del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

**Riconoscendo** le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

**Consapevoli** altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

**Convinti** della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

**Incoraggiando** la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

### **Hanno concordato quanto segue:**

#### **Art. 1**

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

#### **Art. 2**

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

#### **Art. 3**

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifi-

ca a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

#### Art. 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

#### Art. 5

1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

#### Art. 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamen-

to fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

#### Art. 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

#### Art. 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

#### Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di deposi-

tario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

#### Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

#### Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

#### Art. 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adotta-

to a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

#### Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

**PROTOCOLLO OPZIONALE  
ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA  
SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE  
DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE  
BAMBINI**

**Gli Stati parti al presente Protocollo**

**Considerando** che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

**Considerando** altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischioso o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

**Constatando** con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

**Profondamente preoccupati** per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale e alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

**Consapevoli** che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

**Preoccupati** per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

**Convinti** che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

**Ritenendo** la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

**Prendendo** nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

**Incoraggiati** dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

**Considerando** che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

**In debita considerazione** dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

**Hanno concordato quanto segue:****Art. 1**

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

**Art. 2**

Ai fini del presente Protocollo:

- a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- b. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- c. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

**Art. 3**

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
  - a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
  - b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
  - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

**Art. 4**

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

**Art. 5**

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica del-

l'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

#### Art. 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

#### Art. 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

- a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
- b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
- c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

#### Art. 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:
  - a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
  - b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
  - c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
  - d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
  - e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
  - f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
  - g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

**Art. 9**

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscribite dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscribite nel presente Protocollo.

**Art. 10**

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnera-

bili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

**Art. 11**

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

- a. nella legislazione di uno Stato parte;
- b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

**Art. 12**

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

**Art. 13**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Art. 14**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

**Art. 15**

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

**Art. 16**

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

**Art. 17**

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

## PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA RELATIVO A UNA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

(Traduzione a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza)

### Gli Stati parti alla presente Convenzione

**Considerando** che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

**Prendendo atto** che gli Stati parti della Convenzione sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti di ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

**Riaffermando** l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

**Riaffermando** anche lo status del fanciullo come soggetto di diritti ed essere umano con dignità e capacità di sviluppo;

**Riconoscendo** che lo status speciale e di dipendenza dei fanciulli può creare loro vere e proprie difficoltà nel perseguire misure riparatrici alle violazioni dei loro diritti,

**Considerando** che il presente Protocollo rafforza e completa i meccanismi nazionali e regionali permettenti ai minori di sporgere denuncia per violazioni dei loro diritti;

**Riconoscendo** che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente da rispettare nel perseguire misure riparatrici per le violazioni dei diritti dei fanciulli, e che tali misure riparatrici devono tener conto della necessità di procedure adatte ai bambini a tutti i livelli di intervento;

**Incoraggiando** gli Stati parti a sviluppare meccanismi nazionali che permettano a un fanciullo i cui diritti sono stati violati di avere accesso a mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale,

**Ricordando** il ruolo importante che possono svolgere in questo senso le istituzioni nazionali per i diritti umani e le altre istituzioni specializzate, incaricate di promuovere e tutelare i diritti dei minori;

**Considerando** che, al fine di rafforzare e integrare tali meccanismi nazionali e per migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove applicabile, i relativi Protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti del fanciullo (qui di seguito denominato "il Comitato") svolgere le funzioni previste dal presente Protocollo

*Hanno convenuto quanto segue:*

### PRIMA PARTE

#### Articolo 1

Competenza del Comitato sui diritti del fanciullo

1. Ciascuno Stato parte al presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato, come previsto dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la propria competenza riguardo a uno Stato parte al presente Protocollo su questioni che riguardano violazioni di diritti stipulate da uno strumento al quale lo Stato non aderisce.
3. Nessuna comunicazione riguardante Stati che non sono parte del presente Protocollo sarà ricevuta dal Comitato.

#### Articolo 2

Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nello svolgimento delle funzioni a esso conferite dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Il Comitato tiene, inoltre, conto dei diritti e delle opinioni dei minori a cui sarà dato il giusto peso compatibilmente con l'età e la maturità del fanciullo.

#### Articolo 3

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta delle norme di procedura da seguire per esercitare le funzioni a esso conferite

dal presente Protocollo. Nel fare questo, il Comitato presta particolare attenzione all'articolo 2 del presente Protocollo, al fine di garantire procedure che tengano conto delle specificità dell'infanzia.

2. Il Comitato include nel proprio regolamento interno misure di salvaguardia per impedire che il minore venga manipolato da parte di coloro che agiscono per suo conto e si riserva il diritto di rifiutare di esaminare qualsiasi comunicazione che ritiene non essere nell'interesse superiore del fanciullo.

#### Articolo 4

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure appropriate per garantire che le persone sotto la sua giurisdizione non siano soggette ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni o di cooperazione con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non può essere rivelata pubblicamente senza esplicito consenso degli interessati.

## SECONDA PARTE

#### Articolo 5

Comunicazioni individuali

1. All'interno della giurisdizione di uno Stato parte, le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di individui o di un gruppo di individui che sostengono di essere vittime, da parte di tale Stato parte, di violazioni di uno qualsiasi dei diritti stipulati in uno dei qualsiasi seguenti strumenti ai quali tale Stato aderisce:
  - (a) La Convenzione;
  - (b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
  - (c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata per conto di un individuo o un gruppo di individui, è richiesto il loro consenso a meno che l'autore possa giustificare l'agire per conto proprio senza il suddetto consenso.

#### Articolo 6

Provvedimenti Provvisori

1. In qualsiasi momento, dopo la ricezione di una comunicazione e prima che la determinazione sui meriti sia stata raggiunta, il Comitato può tra-

smettere allo Stato parte in questione una richiesta, da considerare urgentemente, affinché lo Stato parte adotti tali misure provvisorie come può essere necessario in circostanze eccezionali al fine di evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.

2. Qualora il Comitato eserciti la facoltà stipulata dal paragrafo 1 del presente articolo, ciò non pregiudica la sua decisione in merito all'ammissibilità o il contenuto della comunicazione.

#### Articolo 7

Ammissibilità

Il Comitato dichiara di non poter considerare una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione non è per iscritto;
- (c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e / o dei suoi protocolli opzionali;
- (d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (e) tutte le misure riparatrici disponibili a livello nazionale non sono state esaurite. Questa norma non prevede che le misure riparatrici subiscano prolungamenti ingiustificati o vengano applicate con scarsa probabilità di successo;
- (f) la comunicazione è palesemente infondata o non sufficientemente motivata;
- (g) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo negli Stati parti coinvolti, a meno che tali fatti persistano dopo tale data;
- (h) la comunicazione non viene presentata entro un anno dopo l'esaurimento delle misure riparatrici interne, a eccezione dei casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

#### Articolo 8

Trasmissione della comunicazione

1. A meno che il Comitato ritenga inammissibile una comunicazione e quindi non ne faccia riferimento allo Stato parte interessato, il Comitato porta ogni comunicazione a esso presentata nell'ambito del presente Protocollo all'attenzione dello Stato parte interessato il più presto possibile.
2. Lo Stato Parte presenta al Comitato delle spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscono la questione e la soluzione, in caso, che potrebbe essere fornita. Lo Stato parte presenta la sua risposta al più presto e comunque entro sei mesi.

**Articolo 9**

## Conciliazione amichevole

1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione delle parti interessate al fine di giungere a una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi stipulati dalla Convenzione e dai suoi Protocollo opzionali.
2. Un accordo di conciliazione amichevole raggiunto sotto gli auspici del Comitato chiude l'esame della comunicazione nell'ambito del presente Protocollo.

**Articolo 10**

## Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo il più rapidamente possibile, alla luce della documentazione presentata, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato si riunisce a porte chiuse quando esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo.
3. Qualora il Comitato chieda provvedimenti provvisori, deve accelerare l'esame della comunicazione.
4. Nell'esaminare comunicazioni riguardanti presunte violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato tiene in considerazione la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato tiene a mente che lo Stato parte può adottare differenti misure di politica generale per attuare i diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato comunica, senza indugio, alle parti interessate il suo punto di vista sulla comunicazione insieme a delle eventuali raccomandazioni.

**Articolo 11**

## Follow-up

1. Lo Stato parte tiene debitamente conto dei pareri del Comitato, come delle sue eventuali raccomandazioni, e sottopone al Comitato una risposta scritta contenente informazioni su qualsiasi azione intrapresa alla luce delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte sottopone la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi misura lo Stato parte abbia intrapreso come risposta al parere e raccomandazione del Comitato, in quanto attuazione di un eventuale conciliazione amiche-

vole, o per quanto il Comitato ritenga opportuno nelle successive relazioni che lo Stato parte fornisce nell'ambito dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

**Articolo 12**

## Comunicazioni tra Stati

1. Uno Stato parte al presente Protocollo può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai suoi obblighi derivanti da qualsiasi dei seguenti strumenti che lo Stato parte ha ratificato:
  - (a) La Convenzione
  - (b) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
  - (c) Il Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati
2. Il Comitato non può ricevere comunicazioni riguardanti Stati parti che non hanno fatto tale dichiarazione né comunicazioni ricevute da Stati parti che non hanno fatto tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati per una soluzione amichevole sulla questione, sulla base del rispetto per gli obblighi stabiliti nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che trasmetterà copie della documentazione agli altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ritrattata in qualsiasi momento con una notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione oggetto di comunicazioni già trasmesse ai sensi del presente articolo; nessuna comunicazione da parte di alcuno Stato parte sarà ricevuta nell'ambito del presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario generale, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

**TERZA PARTE****Articolo 13**

Procedura d'inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili che indicano gravi o sistematiche violazioni da parte di uno Stato parte dei diritti stabiliti nella Convenzione o nei Protocolli opzionali sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e la pornografia rappresentante bambini o concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare le proprie osservazioni sulle informazioni in questione senza indugio.
2. Tenendo conto delle eventuali osservazioni che possono essere state presentate dallo Stato parte interessato, così come di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e riferire urgentemente al Comitato. Ove ciò sia giustificato e abbia il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio.
3. Tale inchiesta è condotta in modo confidenziale, la collaborazione dello Stato parte sarà ricercata durante tutte le fasi del procedimento.
4. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme a eventuali osservazioni e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato presenta le proprie osservazioni al Comitato al più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla ricezione di risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
6. Dopo che le procedure sono state completate per quanto riguarda l'inchiesta fatta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, in seguito a una consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere un conto riepilogativo dei risultati del procedimento nella sua relazione prevista dall'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o di adesione a esso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista dal presente articolo nei confronti dei diritti enunciati da alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo 1.
8. Ogni Stato parte che abbia fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 14**

Seguito della procedura d'inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a informarlo sulle misure adottate in risposta a un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che lo Stato parte ha preso in risposta a un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13, anche per quanto ritenuto opportuno dal Comitato, nelle relazioni successive che lo Stato parte presenta ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, l'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini o l'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ove applicabile.

**QUARTA PARTE****Articolo 15**

Assistenza e cooperazione internazionale

1. Il Comitato può, con il consenso dello Stato interessato, trasmettere alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, fondi, programmi e altri organismi competenti il suo punto di vista e le proprie raccomandazioni, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte, relative a comunicazioni che richiedono consulenze o assistenza tecnica.
2. Il Comitato può anche, con il consenso dello Stato parte in questione, portare a conoscenza di tali organismi qualsiasi questione scaturita dalle comunicazioni considerate nell'ambito del presente Protocollo che possa aiutarli a decidere, ciascuno nell'ambito della materia di sua competenza, circa la possibilità di misure internazionali che possano contribuire ad aiutare gli Stati parti ad attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e / o dai suoi Protocolli opzionali.

**Articolo 16**

Relazione per l'Assemblea generale

Il Comitato include nella relazione che presenta ogni due anni all'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della Convenzione un riassunto delle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo.

**Articolo 17**

Diffusione e informazione sul Protocollo opzionale  
Ogni Stato parte si impegna a rendere noto e divulgare il presente Protocollo e a facilitare l'accesso a informazioni sui pareri e raccomandazioni del Comitato, in particolare per quanto riguarda le questioni che coinvolgono lo Stato parte, con mezzi adeguati e in formati che rendano tali informazioni accessibili agli adulti e ai bambini, compresi quelli con disabilità.

**Articolo 18**

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o a uno dei primi due Protocolli opzionali.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato o ha aderito alla Convenzione o a uno dei primi due protocolli opzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato o aderito alla Convenzione o a uno dei primi due protocolli opzionali.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

**Articolo 19**

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o che vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 20**

Violazioni dopo l'entrata in vigore

1. Il Comitato ha competenza unicamente per violazioni, da parte dello Stato parte, di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Quando uno Stato diventa parte al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguardano soltanto le violazioni di diritti enunciati nella Convenzione e / o nei primi due Protocolli opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato in questione.

**Articolo 21**

Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una riunione degli Stati parti al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si esprimano a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale per approvazione e, in seguito, a tutti gli Stati parti per la ratifica.
2. Un emendamento adottato e approvato in conformità col paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno da quando il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero degli Stati parti alla data di adozione della modifica. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

**Articolo 22**

Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento notificando per iscritto il Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. La denuncia non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per qualsiasi comunicazione presentata ai sensi degli articoli 15 e 12 o per qualsiasi inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 prima della data effettiva della denuncia.

**Articolo 23**

Depositario e notifica dello Segretario generale

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati per questioni relative:
  - (a) Firme, ratifiche e adesioni ai sensi del presente Protocollo;
  - (b) La data di entrata in vigore del presente Protocollo e di eventuali emendamenti ai sensi dell'articolo 21;